

Tributi (in generale) - contenzioso tributario procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26437 del 16/12/2014

Inosservanza delle forme di costituzione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., per l'inosservanza del termine, ma non anche per quella delle forme di costituzione dell'appellante. Ne consegue che, atteso il carattere di stretta interpretazione del regime di improcedibilità, in quanto derogatorio di quello, generale, di nullità, l'appello proposto nel termine di legge mediante il deposito di una cosiddetta "velina" dell'atto - in corso di notificazione e priva, quindi, della relata - non può essere dichiarato improcedibile, ma è nullo, sicché è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26437 del 16/12/2014